

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi - Presidente -

Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere -

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

M.L., nato a (OMISSIS);

S.M.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/06/2012 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 12 giugno 2012, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro del 28 maggio 2009, che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione contro M.L. e S.M.F. (ed altri), in relazione al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, (ora 44, lett. c)), per avere acquistato due piccoli lotti, effettuando una lottizzazione a scopo edificatorio senza concessione, in particolare con la promessa di acquisto con scrittura privata autenticata e registrata il 17/11/1992, accertato in (OMISSIS), disponendo altresì la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusive costruite. La Corte di appello di Messina, dopo avere richiamato per relationem quanto enunciato dal giudice di prime cure, respingeva l'eccepita insussistenza del reato che avrebbe giustificato un proscioglimento nel merito e confermava la ravvisabilità di profili di colpa in capo ai ricorrenti, connessi alla messa in opera di un'attività edificatoria sui fondi, profili di attribuibilità del fatto lottizzatorio che giustificavano la disposta confisca.

2. Avverso tale sentenza M.L., per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 18, 19 e art. 20, lett. c), (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)); inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 350 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)), nullità per carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) conseguente all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia municipale di Nuoro nel verbale di accertamento dell'(OMISSIS), senza l'assistenza del difensore. Peraltro da tale data doveva essere computato il termine di prescrizione del reato, posto che è la stessa sentenza ad affermare che già nel 1992 il lotto acquistato con la S. era stato diviso da un muro ed il manufatto abusivo rinvenuto nel corso del sopralluogo non era stato sequestrato in quanto già ultimato.

2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)), attesa l'erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione da parte delle sentenze di merito, ed anche del dies ad quem, atteso che il decreto di citazione a giudizio risulta emesso il 30 gennaio 1998, per cui il reato in tale data doveva già dirsi prescritto.

3) Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 18 e 19, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)), atteso che i giudici hanno accertato la lottizzazione quando il reato era prescritto e già il terreno ed i manufatti erano stati acquisiti al patrimonio del Comune di Nuoro. Infatti la Corte territoriale ha erroneamente identificato la data di commissione del reato nella data in cui è stata emanata l'ordinanza sindacale di sospensione della lottizzazione, il 10/07/1995 senza considerare che il reato era già prescritto al momento dell'esercizio dell'azione penale avvenuto in data 30/01/1998. Il dies a quo della lottizzazione abusiva doveva più correttamente individuarsi nella data in cui è stato redatto il verbale di accertamento/sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale, vale a dire in data 1/03/1993, non risultando agli atti nè in altri documenti la realizzazione di altri e diversi interventi edilizi successivamente al predetto accertamento.

3. Avverso tale sentenza anche S.M.F., per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione di legge della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)), avendo la sentenza impugnata considerato la posizione della ricorrente unitamente a quella degli altri imputati richiamando l'attività edificatoria realizzata mentre nell'atto di appello era stato evidenziato come le (dimensioni del lotto acquistato fossero in linea con quelle degli appezzamenti agricoli del circondario e fosse stato adibito a frutteto e mentre le piattaforme sequestrate erano prodromiche alla realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque ad uso irriguo; inoltre, diversamente da quanto asserito dai giudici di merito, non esiste alcun rapporto di parentela o coniugio con il confinante M..

2) Violazione di legge della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), in relazione all'art. 43 c.p., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)), considerato che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, senza considerare che la stessa si era rivolta ad un Notaio, il quale ha allegato al rogito il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco di Nuoro, dal quale risultava manifesta la natura agricola della zona ove era sito il lotto oggetto di compravendita. Pertanto, in assenza di un qualsiasi indizio, doveva essere accertata specificamente la consapevolezza da parte della ricorrente, all'epoca diciannovenne, dell'abusività della lottizzazione operata dalla parte venditrice. E' pacifico che il lotto ricade nella zona E1 del PRG ed è consentita la realizzazione di volumi per depositi di attrezzi agricoli, per cui manca la consapevolezza dell'abusività della lottizzazione.

3) Violazione di legge nonchè mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), in relazione all'art. 47 c.p., essendo emerso nel corso del giudizio che l'imputata è stata indotta in errore dal contenuto della certificazione redatta dal sindaco di Nuoro e dal testo dell'atto notarile.

4) Violazione di legge nonchè mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), in relaz. alla L. n. 689 del 1981, art. 3, in quanto i essendo la confisca una sanzione amministrativa, alla stessa devono essere applicate le disposizioni della L. n. 689 del 1981 e pertanto deve essere esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico anche in riferimento a tale sanzione ablativa.

5) Violazione di legge nonchè mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perchè all'esito delle sentenza Sud Fondi della Corte EDU non può essere disposta la confisca nei confronti dei soggetti per i quali non sia stata stabilita l'esistenza del dolo o della colpa; la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la ricorrente era in perfetta buona fede nel perfezionare l'acquisto di un piccolo lotto da destinare a coltivazione di ortaggi e di alberi da frutto.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso formulati da M.L. presentano aspetti di infondatezza, seppure non manifesta. Va innanzitutto rilevato che non risulta fondata l'asserita violazione dell'art. 350 c.p.p., quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal M. alla Polizia giudiziaria. Va rilevato che la giurisprudenza ha affermato il principio che sono immediatamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include è stato acquisito al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti e senza che le stesse abbiano espressamente formulato limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione ai contenuti specifici diversi dalle dichiarazioni stesse (cfr. Sez. 2, n. 26209/2017, Pametta, Rv. 270314).

2. Comunque, seppure la sentenza impugnata non ha fornito formale risposta ad analoga censura avanzata in appello, deve essere osservato che tale censura era stata formulata in maniera generica, non avendo il ricorrente evidenziato di avere già eccepito tale inutilizzabilità e la rilevanza di tali dichiarazioni. Va infatti chiarito che l'affermazione di colpevolezza del M. non trae fondamento dalle dichiarazioni rese dal medesimo - relative unicamente all'intenzione del figlio di stabilire la residenza nell'abitazione abusiva - ma da dati oggettivi, quali l'acquisto del lotto avente destinazione agricola, la successiva separazione della parte di propria spettanza dalla parte di pertinenza della co-acquirente S. con un muretto divisorio, la edificazione, ormai completata del tutto, di un manufatto di circa 90 mq., secondo quanto constatato dalla Polizia Municipale nel verbale di sopralluogo, unitamente alla realizzazione di altre due piattaforme di cemento, forse prodromiche ad altre costruzioni.

3. Quanto alla restante doglianza avanzata nel primo motivo, che può essere trattata unitamente con il secondo motivo, essa mira, nella sostanza, ad ottenere una retrodatazione del tempus commissi delicti del reato di lottizzazione abusiva che era stato addebitato allo stesso e sul quale è stata pronunciata già in primo grado sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, in modo che ne consegua anche la revoca della statuizione confermativa della confisca. Infatti l'eventuale prescrizione intervenuta precedentemente all'esercizio dell'azione penale è preclusiva di qualunque accertamento in ordine alla sussistenza della abusiva lottizzazione ed alla conseguente confisca dei terreni e delle opere realizzate sugli stessi (in tal senso, Sez. 3, n. 50428 del 26/09/2019, Peppe, Rv. 277439; Sez. 3, n. 5857/11 del 6/10/2010, Grova e altri, Rv. 249517).

4. E' bene ricordare che il tema della confisca dei terreni lottizzati è stato da ultimo oggetto di una pronuncia del Supremo Consesso delle Sezioni Unite che hanno confermato che è possibile stabilire la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione, nonostante la declaratoria di prescrizione del reato, purchè la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01). Ed è appunto quanto avvenuto nel caso di specie.

5. Orbene il motivo relativo alla determinazione del momento consumativo del reato risulta infondato. E' consolidato in giurisprudenza la qualificazione della lottizzazione abusiva quale reato (eventualmente) permanente, la cui permanenza cessa con l'ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione dell'attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio, per cui nel caso si tratti di lottizzazione mista - negoziale e materiale - come nel caso di specie la permanenza del reato può dirsi cessata non già al momento dell'atto notarile di acquisto dei lotti, nè alla data dell'accertamento, bensì al momento in cui erano state ultimate le opere abusive costruite nei lotti. (cfr. Sez. 3, n. 11436 del 12/12/1997, Sapuppo, RV 209396). Si tratta insomma di un reato progressivo nell'evento, che giunge a compimento solo con la ultimazione delle costruzioni, ciò anche quando le attività edificatorie sono portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla divisione dei terreni in lotti, alla loro vendita ed/o all'esecuzione di alcune opere, in quanto la permanenza cessa solo quando l'intero programma lottizzatorio viene attuato (sin da Sez. 3 n. 292 del 5/3/1998, Cusimano, RV 210281). Peraltro, parte della giurisprudenza ritiene che ciò valga per il venditore-lottizzatore, mentre per gli acquirenti dei lotti la permanenza nel reato prosegue "sino a quando continua l'attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il singolo acquirente non ha dato causa all'operazione lottizzatoria e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l'attività negoziale o edificatoria" (in tal senso Sez. 3, n. 1966/02 del 05/12/2001, Venuti e altri, Rv. 220853; Sez. 3, n. 20671 del 20/03/2012, D'Alessandro, Rv. 252914; Sez. 3, n. 18920 del 18/03/2014, Di Palma, Rv. 259752). Peraltro, più di recente è stato ribadito il precedente indirizzo (Sez. n. 48346 del 20/09/2017, Bortone e altri, Rv. 271330 - 01, che ha statuito che "il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo"), che aveva trovato conferma in numerose pronunce di questa Corte di legittimità (così Sez. 3, n. 20006 del 20/04/2011, P.M. in proc. Buratti e altri, Rv. 250387-01).

6. Questo Collegio ritiene di dovere aderire a tale più rigoroso indirizzo, per cui risulta evidente che, come già osservato dai giudici di merito, essendo la consumazione del reato stata individuata nel (OMISSIS), data dell'ordinanza comunale di sospensione, al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio (30 gennaio 1998) non risultava decorso il termine (breve) di prescrizione triennale del reato contravvenzionale, previsto "ratione temporis" secondo il regime previgente.

7. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, dovendosi considerare che l'acquisizione al patrimonio del Comune del terreno intestato al M. e delle opere abusive realizzate, quand'anche avvenuta, non è elemento ostativo ad una statuizione sulla confisca (Cfr. Sez. 3, n. 35219 del 11/04/2007, Arcieri, Rv. 237371). Pertanto il ricorso del M. deve essere rigettato con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

8. Quanto ai motivi di ricorso formulati da S.M.F., va premesso che con gli stessi si censura l'attribuibilità alla ricorrente della lottizzazione sul fondo acquistato, per assoluta buona fede nell'acquisto e realizzazione di opere serventi l'uso agricolo del fondo. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento nel merito rispetto a quella per la causa estintiva del reato, con la sentenza n. 35490/2009 hanno ribadito che il giudice di merito è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di constatazione (percezione ictu oculi), che a quello di apprezzamento, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'evidenza richiesta da tale disposizione presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Di contro l'accertata contraddittorietà o insufficienza della prova rilevano ai fini della prevalenza di un proscioglimento nel merito nel caso in cui il giudice sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini di altre statuizioni, tra le quali rientra certamente la confisca urbanistica.

9. Nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare la più favorevole causa di proscioglimento, ove risulti l'esistenza di una causa estintiva, opera nei limiti del controllo del solo provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione (cfr. Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955). Orbene) nel caso di specie risulta che la sentenza impugnata non abbia fornito una congrua risposta alle doglianze avanzate dalla ricorrente in quella sede, e riproposte innanzi a questo Collegio, al fine di operare un giudizio di piena attribuibilità della lottizzazione abusiva, ancorchè prescritta, alla ricorrente, rendendo in tal modo legittima la conferma della statuizione sulla confisca del lotto dalla stessa acquistato.

10. In particolare va evidenziato l'equivoco nel quale sono incorsi i giudici di merito di ritenere la ricorrente coniuge del M.L. (così a pag. 26), tralasciando ogni argomentazione individualizzata sulla posizione della stessa e non fornendo alcuna risposta ai motivi di appello con i quali avevano reclamato l'insussistenza di qualunque concorso nella lottizzazione avendo la S. comprato il lotto utilizzandolo come fondo agricolo.

11. Pertanto, il ricorso della S. quanto alla statuizione sulla confisca deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza menzionata (n. 13539 del 2020, Rv. 278870 - 02) hanno precisato che è possibile disporre un giudizio di rinvio ex art. 578-bis c.p.p., limitato ad una valutazione sulla confisca, pur in presenza di un reato di lottizzazione ormai dichiarato prescritto, alla luce dei requisiti che la confisca stessa deve rispettare a seguito di una interpretazione convenzionalmente orientata di tale provvedimento ablativo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca nei confronti di S.M.F. e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Cagliari. Rigetta il ricorso di M.L., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021.